

Panorama normativo per l'abilitazione all'utilizzo del carroponte, dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. agli accordi Stato-Regioni del 11.01.2012 e del 22.02.2012

Giuseppe Costa

Vicecomandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso

Introduzione

La formazione degli operatori che utilizzano apparecchiature di sollevamento carroponte è parzialmente contemplata nel Decreto Legislativo N. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e nell'accordo stipulato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 11/01/2012.

Altro documento di riferimento specifico, che di seguito viene utilizzato come linea guida, è l'accordo stipulato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 concernente:

- ⇒ l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
- ⇒ le modalità per il riconoscimento dell'abilitazione;
- ⇒ i soggetti formatori;
- ⇒ la durata;
- ⇒ gli indirizzi;
- ⇒ i requisiti minimi di validità della formazione.

Legislazione nazionale

Nel contesto legislativo e normativo nazionale la prima norma di carattere prevenzionale è contenuta nel codice civile, ed è ispirata al principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile:

“Art.2087 c.c. - Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Negli anni 50 viene emanata una serie di decreti in materia di sicurezza sul lavoro:

- ⇒ D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ⇒ D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164: attività edilizia;
- ⇒ D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: norme generali per l'igiene sul lavoro.

Tale normativa si basa su quattro principi fondamentali:

- ⇒ realizzazione di una protezione obiettiva - eliminazione di qualsiasi situazione di pericolo;
- ⇒ tassatività - norme inderogabili che non ammettono accorgimenti alternativi;
- ⇒ presunzione assoluta di pericolo;
- ⇒ primato delle esigenze di sicurezza - macchinari e attrezzature devono essere muniti delle misure di sicurezza indicate dalle singole norme, a cura del datore di lavoro.

Negli anni '70 viene poi promulgato lo Statuto dei lavoratori che all'art. 9 riporta: *“I lavoratori, mediate loro rappresentanze hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”*.

Negli anni '80 interviene anche la normativa comunitaria: Art.118 Atto unico europeo del 1986.

La sicurezza sul lavoro diventa un obiettivo prioritario dell'azione comunitaria ed il Consiglio d'Europa emana varie Direttive:

- ⇒ Direttiva-quadro contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici (n.80/1107/CEE);
- ⇒ Direttiva contro i rischi derivanti da esposizione a piombo metallico e suoi componenti (n.82/605/CEE);
- ⇒ Direttiva contro rischi derivanti da esposizione ad amianto (n.83/477/CEE);
- ⇒ Direttiva contro i rischi derivanti da esposizione a rumore (n.86/188/CEE);
- ⇒ Direttiva – quadro per l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (n.89/391/CEE del 12 giugno 1989).

Gli stati membri erano invitati a:

- ⇒ individuare nuovi compiti e nuove figure nell'ambito della gestione della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- ⇒ prevenire i rischi prima dell'inizio dell'attività produttiva;

- ⇒ valutare il rischio e a predisporre documento con le misure per eliminarlo;
- ⇒ realizzare l'obiettivo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (obbligo di aggiornamento);
- ⇒ formare ed informare i lavoratori, chiamati ad una partecipazione attiva della gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

In Italia negli anni '90 viene emanato il Decreto Legislativo n. 626 del 19/09/1994 (*di seguito nel documento D.Lgs. 626/94*), atto normativo della Repubblica Italiana con lo scopo di regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, recepito in attuazione di alcune direttive dell'Unione Europea. La norma superava e recepiva alcune leggi precedenti, dando una forma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pur non abrogandole formalmente.

Il D.Lgs.626/94 recepisce i principi CEE. Le principali novità introdotte sono:

- ⇒ la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ⇒ la programmazione della gestione della sicurezza;
- ⇒ più soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza;
- ⇒ partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

La materia prevenzionale non è più statica, ma dinamica (evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione / aggiornamento delle misure di sicurezza).

Si ha quindi il passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato su comportamenti dei lavoratori soggettivamente sicuri.

Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel 2008 si arriva infine all'emanazione del Testo Unico sulla Sicurezza, il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (*di seguito nel documento D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*).

Tale testo ha come finalità (art.1) il riassetto e riforma dell'intera materia, mediante il riordino e il coordinamento delle norme vigenti in un testo unico.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. recepisce e sostituisce il D.Lgs. 626/94 ed altre normative di sicurezza antecedenti; viene poi modificato ed aggiornato con il D.Lgs. 106 del 03/08/2009.

Il Testo unico pone l'accento sull'importanza della formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori al fine di prevenire le situazioni di rischio e pericolo per la salute e la sicurezza degli stessi, alle quali risulta dedicata una sezione specifica (Sez. IV):

- **FORMAZIONE**: Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Ai sensi dell'art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

- **INFORMAZIONE**: Attività diretta a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze su:

- ⇒ rischi sulla sicurezza individuale e collettiva;
- ⇒ misure e accorgimenti per prevenzione e protezione;
- ⇒ pericoli per uso sostanze pericolose;
- ⇒ procedure di pronto soccorso e antincendio;
- ⇒ i nominativi del RSPP e del medico competente.

- **ADDESTRAMENTO**: Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

L'addestramento deve riguardare in particolare le attrezzature da lavoro, l'uso dei DPI (se necessari) e va effettuato alla costituzione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, in caso di introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione, informazione ed addestramento devono inoltre essere periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Accordi Stato-Regione

Al fine di dare uniformità e criteri comuni alla formazione, informazione ed addestramento nonché alle abilitazioni professionali dei lavoratori, in special modo quelle relative all'utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, il comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevedeva la stipulazione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione di:

- ⇒ durata;
- ⇒ contenuti minimi;
- ⇒ modalità della formazione.

Per rispondere a tale requisito sono stati stipulati nel 2012 due accordi tra Stato, Regioni e Province autonome.

Accordo stato-regioni 11/01/2012

Il 21 dicembre 2011 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro-RSPP, ai sensi dell'art. 34 commi 2 e 3 e dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012, ed entrato in vigore l'11 gennaio 2012.

Il suddetto accordo stabilisce il percorso, i contenuti e il monte ore della formazione ed aggiornamento necessarie a ogni singola figura per assolvere al proprio obbligo formativo in materia di sicurezza.

Nonostante l'applicazione dell'accordo risulta facoltativa esso risulta, una volta applicato, vincolante per i lavoratori e costituisce riferimento per dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Formazione lavoratori

Il suddetto accordo prevede la predisposizione di un percorso formativo per i lavoratori organizzato in due moduli distinti, sulla base di quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero:

1. **MODULO FORMAZIONE GENERALE:** concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. In tale modulo dovranno essere presentati i concetti generali inerenti la sicurezza sul lavoro, quali:

- ⇒ concetti di rischio;
- ⇒ danno;
- ⇒ prevenzione;
- ⇒ protezione;
- ⇒ organizzazione prevenzione aziendale;
- ⇒ diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- ⇒ organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

2. **MODULO FORMAZIONE SPECIFICA:** rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (secondo gli aspetti ed i rischi specifici individuati dai Titoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

La durata del primo modulo deve essere di almeno 4 ore, mentre per il secondo modulo la durata è variabile in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, dei possibili danni e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione riferite al settore.

Si fa riferimento per questo modulo alla classificazione in macrocategorie ATECO 2002-2007 e sono previste 4, 8 o 12 ore di formazione rispettivamente per i settori a basso, medio ed alto rischio.

Formazione preposti

L'accordo disciplina inoltre una formazione aggiuntiva per i preposti, specifica per i compiti da loro esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale formazione, della durata di 8 ore, va considerata a parte rispetto alla formazione generale e specifica sopra descritta ed i contenuti devono comprendere e soddisfare la trattazione degli obblighi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dei contenuti di cui al comma 7, art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Formazione dirigenti

La formazione dei dirigenti, che invece sostituisce quella per i lavoratori, viene strutturata secondo l'accordo in 4 moduli:

1. modulo giuridico-normativo
2. gestione ed organizzazione della sicurezza
3. individuazione e valutazione dei rischi
4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Tale formazione, della durata prevista di almeno 16 ore (fino a 48), comprende la trattazione degli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dei contenuti di cui al comma 7, art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Durata, registro, verifica ed attestati

Per ciascuna categoria (lavoratori, preposti, dirigenti) l'accordo prevede una frequenza minima di almeno il 90% del monte ore complessivo.

L'attestazione della presenza viene garantita dal registro del corso, nel quale devono essere specificati il nome del docente (nonché deve esservi la firma dello stesso), il titolo del corso, nome e firma dei partecipanti e la durata (in date ed ore).

L'accordo stabilisce che i corsi non possono essere frequentati da più di 35 partecipanti e che nel caso dei lavoratori questi devono essere il più possibile omogenei tra loro (ovvero provenire da aziende del medesimo settore o settori affini), soprattutto nel caso della formazione specifica, in modo da garantire una trattazione precisa e dedicata dei rischi e della sicurezza dei singoli settori.

I corsi per dirigenti e preposti prevedono inoltre una prova di verifica finale, scritta od orale.

Al termine della formazione viene rilasciato attestato secondo gli specifici requisiti dell'accordo, quali:

- ⇒ indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- ⇒ normativa di riferimento;
- ⇒ dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- ⇒ specifica della tipologia di corso, con indicazione settore riferimento e relativo monte ore frequentato;
- ⇒ periodo di svolgimento del corso;
- ⇒ firma del soggetto organizzatore.

Aggiornamento formazione

Ai sensi dell'art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

L'accordo prevede che con cadenza almeno quinquennale venga effettuato un aggiornamento della durata di almeno 6 ore, nel quale dovranno essere trattate le evoluzioni ed innovazioni avvenute rispetto alla precedente formazione, le applicazioni pratiche e/o approfondimenti di carattere giuridico-normativo, tecnico, organizzativo o sulle fonti di rischio e misure di prevenzione.

Infine viene specificato che in caso di cambiamento di mansione o insorgenza/esposizione a nuovi rischi dei lavoratori non si potrà attendere l'aggiornamento quinquennale, ma dovrà essere garantita una nuova formazione specifica relativa alla nuova mansione,

prima di intraprendere la stessa o nel primo periodo (solitamente in affiancamento con lavoratori già esperti).

Riconoscimento formazione pregressa

È prevista la possibilità di riconoscere la formazione dei lavoratori e preposti effettuata antecedentemente la pubblicazione dell'accordo, purché non risulti effettuata da più di 5 anni dall'emanazione dell'accordo.

In caso contrario dovrà essere effettuata la formazione prevista entro 12 mesi.

Per i dirigenti non risulta invece necessaria nel caso abbiamo effettuato formazione con contenuti conformi all'art. 3 DM 16/01/1997, effettuata dopo il 14/08/03, o formazione Mod. A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato-Regioni del 26/01/06 (GU n. 37 del 14/02/06).

Accordo stato-regioni 22/02/2012

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in data 22 febbraio 2012 è stato sancito un ulteriore accordo Stato-Regioni concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Il suddetto accordo è stato pubblicato in GU n° 60 dell'12/03/2012 ed è entrato in vigore il 12/03/2013.

Docenti e formatori

Ai sensi dell'accordo la formazione deve essere effettuata da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature oggetto della formazione.

Le aziende possono scegliere di avvalersi anche di docenti e formatori interni, purché in possesso dei suddetti requisiti.

Responsabile progetto formativo, registro, area per esecuzione attività

L'accordo pone poi alcuni requisiti, quali ad esempio la nomina di un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente incaricato.

Dovrà inoltre essere compilato un registro di presenza dei partecipanti, il cui numero massimo viene fissato a 24 unità (più riduttivo dei 35 previsti per la formazione generale).

Per i moduli pratici viene posto un limite di 6 partecipanti per ciascun docente.

Le attività pratiche devono essere svolte in un'area idonea, attrezzata in modo tale e dotata di tutti i dispositivi tali da permettere l'esecuzione di tutte le manovre necessarie alla pratiche previste dal modulo di "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura.

I partecipanti dovranno frequentare almeno il 90% delle ore di formazione totali previste.

Verifica ed attestati

La parte finale della formazione consiste nell'esecuzione di prove, secondo le modalità stabilite al punto 4 degli allegati da III a X dell'accordo, finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

Sta al docente, eventualmente coadiuvato dal responsabile progetto, l'elaborazione di tali prove.

Il responsabile del progetto formativo o il docente da lui delegato procederà poi alla redazione dei relativi verbali, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

Sulla base di tali verbali vengono rilasciati gli specifici attestati di abilitazione, che devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato;
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.

Durata e rinnovo abilitazioni

L'accordo stabilisce una durata per le abilitazioni pari a 5 anni, entro i quali le stesse devono essere rinnovate mediante opportuni corsi di aggiornamento, per i quali è prevista una durata minima di 4 ore - di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici.

Riconoscimento formazione pregressa

Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

- a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
- b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento sopra descritto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo;
- c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento sopra descritto e verifica finale dell'apprendimento.

Gli attestati di abilitazione conseguenti ai suddetti corsi hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).

Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante:

- ⇒ elenco dei partecipanti (con firme);
- ⇒ nominativi e firme dei docenti;
- ⇒ contenuti;
- ⇒ ora di inizio e fine;
- ⇒ esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica.

Attrezzature previste e norme dell'accordo

Le attrezzature comprese nell'accordo, per le quali risulta richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative) sono:

- a) piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- b) gru a torre;
- c) gru mobile;
- d) gru per autocarro;
- e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, quali:
 - 1. carrelli semoventi a braccio telescopico;
 - 2. carrelli industriali semoventi;

3. carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi.
- f) trattori agricoli o forestali;
- g) macchine movimento terra quali:
 1. escavatori idraulici;
 2. escavatori a fune;
 3. pale caricatori frontali;
 4. terne;
 5. autoribaltabile a cingoli.
- h) pompa per calcestruzzo.

Per ciascuna di queste attrezzature l'accordo disciplina, in appositi allegati (dal III al X) la durata ed i contenuti minimi della formazione, suddivisa in specifici modulo quali:

- modulo giuridico – normativo;
- modulo tecnico;
- moduli pratici specifici;
- valutazione (da effettuare sia al termine dei moduli teorici che dei moduli pratici).

Esclusione Carroponte

Dall'analisi dell'elenco riportato al punto precedente risulta evidente come non sia stato ricompreso tra le attrezzature con obbligo di abilitazione il carroponte.

Il carroponte è un macchinario utilizzato per il sollevamento e spostamento di carichi; la struttura che sostiene questo macchinario si muove su due rotaie parallele.

Queste rotaie si trovano in alto per i "carroponti sospesi" (la tipologia presente presso l'azienda in esame).

L'attrezzatura di sollevamento è trasportata da un carrello, il quale è provvisto di ruote che gli consentono di muoversi su rotaie, sorretto da travi. Come per le altre attrezzature di lavoro, anche nel carroponte è il motore il cuore che permette tutti i suoi movimenti. Infatti, sia l'avanzamento che la traslazione avvengono in modo parallelo e, oltre a questi movimenti, il carrello è anche da sostegno al "paranco", ovvero, l'organo sul quale si arrotola la fune che permette il sollevamento del carico.

L'esclusione di tale apparecchiatura dall'elenco di quelle necessitanti di abilitazione per gli operatori risulta pertanto strana, in quanto sono stati inclusi vari mezzi ed apparecchi di sollevamento di materiali, es. il carrello elevatore e le gru ma non questa attrezzatura che pure rientra a pieno titolo tra le *attrezzature particolari* - attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici. Si tratta infatti di

apparecchi che sollevano portate di materiale rilevanti e le mantengono in sospensione in aree della ditta adibite anche a lavorazioni e nelle quali può esservi presenza di personale.

Il loro utilizzo deve pertanto essere regolato ed affidato esclusivamente a personale adeguatamente formato per un periodo congruo di tempo, in quanto un utilizzo non idoneo e corretto di tali apparecchi può causare danni notevoli a cose e persone.

Formazione per l'utilizzo del carro ponte

Data la complessità e la pericolosità di utilizzo di un apparecchio quale il carro ponte senza la dovuta preparazione e formazione, esso richiede una formazione all'utilizzo specifica, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Pertanto è opportuno che le aziende adottino un Sistema di Gestione della Sicurezza, che comprende una procedura per la gestione della formazione e delle schede di mansione specifiche per ciascuna funzione.

Tra queste è necessario che vi sia quella riguardante la formazione all'utilizzo del carro ponte, definita come abilitazione all'uso dello stesso previo periodo di formazione ed affiancamento con tutor aziendale.

Potrebbe essere presa come riferimento la modalità utilizzata per l'abilitazione all'utilizzo di altre apparecchiature quale ad esempio il carrello elevatore, disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni e per il quale è richiesta formazione specifica ai sensi dell'accordo.

Questa abilitazione interna all'azienda potrebbe avere lo scopo di verificare le competenze effettive degli operatori, in particolare i nuovi assunti, e di certificare che sia stata valutata la loro effettiva capacità di utilizzo della strumentazione prima di affidargli incarichi produttivi senza supervisore (tutor).


Sviluppo scheda formativa

La scheda di abilitazione all'utilizzo del carro ponte, di seguito riportata, è stata sviluppata basandosi sulle linee guida fornite dagli accordi Stato-Regione per la formazione sugli apparecchi di sollevamento; nello specifico essa è stata strutturata comprendendo:

- una parte giuridico-normativa, relativa soprattutto ai rischi ed alle misure di prevenzione e protezione ed alla gestione emergenze, da effettuare a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
- una parte tecnica, relativa alle tipologie di apparecchiature presenti, da effettuare a cura del SPP e del tutor aziendale;
- una parte pratica, che prevede prove di utilizzo di tutte le apparecchiature, da effettuare a cura del tutor aziendale.

Scelta dei soggetti formatori

In merito ai tutor, per ottemperare ai requisiti degli accordi Stato-Regioni, che prevedono "personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e



personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature oggetto della formazione" è opportuno valutare la possibilità di affidare tale incarico ai preposti e/o a personale presente in azienda da parecchio tempo, aventi capacità e competenze ed in possesso dei requisiti sopra specificati.

Scheda abilitazione carroponte

SCHEDA COMPETENZE DI RUOLO

Ruolo: **CONDUTTORE DI CARROPONTE
ABILITAZIONE**

Cognome-Nome _____ Responsabile di funzione _____ Tutor _____

Oggetto	Incaricato	Data	Note
1 Responsabilità del ruolo e rischi della mansione			
1.1 Responsabilità nella manovra: <i>rischio investimento</i>			
1.2 Responsabilità nello stoccaggio: <i>rischio caduta materiale</i>			
1.3 Responsabilità della attrezzatura: <i>rischi per rotture e malfunzionamenti</i>			
1.4 Responsabilità per il prodotto: <i>rischi di danneggiamenti e non conformità</i>			
2 Informazioni generali			
2.1 Tipologie di carroponte presenti: sigle, denominazione, ubicazione			
2.2 Componenti principali della macchina: nome, caratteristiche e funzione			
2.3 Comandi alla pulsantiera: nome e funzione			
2.4 Radiocomando: utilizzo e completa visibilità dell'area di manovra			
2.5 Portata del carroponte, portata dell'attrezzatura, portata utile			
2.6 Modalità di manovra: manovra lenta - manovra veloce			
2.7 Utilizzo carroponte nelle quattro direzioni: avanti-indietro-destra-sinistra			
2.8 Carroponte a fine corsa - bollino rosso (Rif. Is.Mnt.01)			
3 Attrezzature sottogancio e modalità utilizzo			
3.1 Pinza: modalità e limiti di utilizzo, portata, comandi, <i>rischi specifici</i>			
3.2 Pinza asse verticale: modalità e limiti di utilizzo, portata, comandi, <i>rischi specifici</i>			
3.2 Gancio a C: modalità e limiti di utilizzo, portata, <i>rischi specifici</i>			
3.3 Staffe per pacchi: modalità e limiti di utilizzo, portata, <i>rischi specifici</i>			
3.4 Funi e fasce: modalità di utilizzo, portata, stato d'usura e dismissione, <i>rischi specifici</i>			
3.5 Bilancino: modalità e limiti di utilizzo, portata, <i>rischi specifici</i>			
3.6 Movimentazione coils, nastri, pacchi			<i>Prove pratiche</i>
3.7 Utilizzi particolari: bobine film, cambio teste, svuotamento cassoni,...			<i>Prove pratiche</i>
3.8 Scarico linee (per operatori produzione)			<i>Prove pratiche</i>
3.9 Bilanciamento carichi - baricentro (riservato ai manutentori)			<i>Prove pratiche</i>
4 Misure di prevenzione e protezione			
4.1 D.P.I.: Utilizzo e protezione di: scarpe, guanti, otoprotettori			
4.2 Segnaletica orizzontale e verticale. Vie di passaggio e percorsi pedonali			
4.3 Verifica corrispondenza dei movimenti carroponte e carrello (da effettuare sempre)			
4.4 Test funzionalità pulsante di emergenza carroponte (da effettuare sempre)			
4.5 Verifica idoneità ed efficienza imbragature utilizzate (funi,...) (da effettuare sempre)			
4.6 Convenzioni aziendali (Rif. Is.Mnt.01)			
4.7 Regole per stoccaggio e movimentazione materia prima (Rif. Is.Vdr.02)			
5 Gestione emergenze			
5.1 Pulsante di arresto in emergenza, ripristino			
5.2 Segnalazione guasti e malfunzionamenti, messa in sicurezza. Chiamata alla manutenzione (83719)			
5.3 Registrazione di emergenze, incidenti, mancati infortuni, comportamenti pericolosi,...			
6 Documenti consegnati			
<input type="checkbox"/> SVR MOV_01	obbligatorio	SPP	
Abilitazioni: Conducente carroponte <input type="checkbox"/>		Firma responsabile di funzione _____ Data _____	
		Firma lavoratore _____ Data _____	
Note _____ _____		Firma tutor _____ Data _____ _____ Data _____	